



Federculture

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

88 - FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata PREVIAMBIENTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/01/2000 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione individuale	1%	retribuzione individuale	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007 ¹	ad oggi	1%	retribuzione individuale	1%	retribuzione individuale	2%; 100%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione individuale	1%	retribuzione individuale	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007 ¹	ad oggi	1%	retribuzione individuale	1%	retribuzione individuale	2%; 100%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

PREVIAMBIENTE

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
per i lavoratori di prima occupazione antecedente il 28/04/1993				
19/01/2000 ¹	ad oggi	1%; 2%; 2,5%; 3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVIAMBIENTE
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
19/01/2000 ¹	ad oggi	1%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%; 6%;7%; 8%;9%;10%;11%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVIAMBIENTE

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Statuto di LABORFONDS
per i lavoratori di prima occupazione antecedente il 28/04/1993				
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%; 2%; 2,5%; 3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVIAMBIENTE
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
19/04/2000 ¹	31/12/2006	1%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 5%; 6%;7%; 8%;9%;10%;11%	retribuzione utile al calcolo del TFR	PREVIAMBIENTE
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a

LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PREVIAMBIENTE

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 09/11/1999

La contribuzione di lavoratore e azienda è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore, corrispondente ai minimi tabellari, incrementata:

- dall'eventuale indennità di funzione riconosciuta ai lavoratori quadro;
- dagli elementi aggiuntivi della retribuzione spettanti in base al contratto ai lavoratori non interessati da progressione di carriera;
- da altri eventuali assegni alla persona a carattere continuativo.

La retribuzione da prendersi a base per il calcolo del TFR, comprende le seguenti tassative voci senza la possibilità di aggiungere altre:

- retribuzione individuale mensile;
- 13a e 14a mensilità;
- indennità di cassa;
- indennità sostitutiva del preavviso.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di PREVIAMBIENTE prevede che in caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi ed altre assenze), permane l'associazione al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge. Il Consiglio di Amministrazione disciplina le diverse fattispecie e le relative modalità di versamento delle contribuzioni.

- PREVIAMBIENTE: "E' facoltà del lavoratore versare in caso di disoccupazione una contribuzione meno elevata di quella stabilita dagli accordi collettivi. Le modalità saranno fissate da un regolamento che sarà adottato dal C.d.A."

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SERVIZI PUBBLICI DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Indice:

28/12/2022 CCNL Verbale di accordo

07/07/2009 CCNL Testo definitivo

23/04/2002 CCNL Rinnovo della parte economica

09/11/1999 CCNL Testo definitivo

28/12/2022

Verbale di stipula

Il giorno 28 dicembre dell'anno 2022 si sono incontrati FEDERCULTURE e FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, UIL PA.

Art. 71 - Previdenza complementare (ex art. 67)

Le Parti si danno atto che la rappresenta ormai uno strumento idoneo e necessario ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, contribuendo a sostenere il livello di vita acquisito dal lavoratore nel periodo attivo.

A tal fine, preso atto delle normative in essere e dello scenario in evoluzione in materia previdenziale, le Parti convengono di dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare.

Con l'intento di riferire questo Fondo ad una massa critica di lavoratori, la più ampia possibile, in grado di dare risultati di maggior interesse per i dipendenti, si conviene di aderire al Fondo, già presente nell'ambito del sistema della Confservizi Cispel denominato Fondo Nazionale di previdenza complementare «Previambiente», costituito con atto del 18 giugno 1998, presso lo studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194.

Tale Fondo è regolato da un apposito statuto che, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D.Lgs. n. 124/93 con delibera del 4 novembre 1998.

Il predetto statuto, all'art. 3, prevede che, oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale, possono essere altresì associati lavoratori ed Aziende di settori convenzionalmente denominati affini.

Il comma 3 dello stesso articolo individua, inoltre, espressamente quale «settore affine» quello delle Aziende aderenti a FEDERCULTURE.

Visto che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione, rispettivamente a carico delle Aziende e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo, si conviene quanto segue:

La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore.

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:

- a carico dell'Azienda: 1%;

- a carico del lavoratore: 1%.

In sede di rinnovo del CCNL le Parti possono modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate.

Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente. Il lavoratore, se previsto dal contratto aziendale, potrà destinare al Fondo «Previambiente» in tutto o in parte il premio di risultato di cui all'art. 64 del presente CCNL.

L'Azienda comunica al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.

È, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge.

Per i lavoratori di primo impiego, cioè successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a decorrere dall'1° gennaio 2000.

Per «lavoratori di primo impiego» agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa.

Il Fondo comunica al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'Azienda, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'Azienda e le quote TFR. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo ha decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello

Statuto del Fondo Previambiente che si riporta in allegato e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso articolo.

Il presente Accordo è notificato, a cura di FEDERCULTURE, al Fondo Previambiente ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello statuto. Previambiente adotta, quindi, tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa l'iscrivibilità dei lavoratori e delle Aziende aderenti a FEDERCULTURE e le forme di partecipazione previste dallo Statuto.

07/07/2009

VERBALE DEFINITIVO DI ACCORDO DI RINNOVO QUADRIENNALE NORMATIVO E BIENNALE ECONOMICO DEL CCNL FEDERCULTURE 7 LUGLIO 2009

Inizio validità: 01.01.2008 – Scadenza economica: 31.12.2009 – Scadenza normativa: 31.12.2011

Costituzione delle parti e Premessa generale all'accordo

Il giorno 07 luglio dell'anno 2009, presso la sede di Federculture, P.zza Cavour n. 17, si sono incontrati: la FEDERCULTURE (Federazione per le imprese di servizi pubblici culturali, turistici, dello sport e del tempo libero), nelle persone del Presidente, Roberto GROSSI nonché dei membri della delegazione trattante per la sottoscrizione del verbale definitivo di accordo di rinnovo quadriennale della parte normativa e biennale della parte economica del Contratto, a norma dell'art. 5 del vigente CCNL FEDERCULTURE.

Art. 67 – Previdenza complementare

Le Parti si danno atto che la previdenza complementare può rappresentare uno strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, contribuendo a sostenere il livello di vita acquisito dal lavoratore nel periodo attivo.

A tal fine, preso atto delle normative in essere e dello scenario in evoluzione in materia previdenziale, le Parti convengono di dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare.

Con l'intento di riferire questo Fondo ad una massa critica di lavoratori, la più ampia possibile, in grado di dare risultati di maggior interesse per i dipendenti, si conviene di aderire al Fondo, già presente nell'ambito del sistema della Confservizi Cispel, denominato Fondo Nazionale di previdenza complementare «Previambiente», costituito con atto del 18 giugno 1998, presso lo studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194.

Tale Fondo è regolato da un apposito statuto che, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D.Lgs. n. 124/93 con delibera del 4 novembre 1998.

Il predetto statuto, all'art. 3, prevede che, oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale, possono essere altresì associati lavoratori ed Aziende di settori convenzionalmente denominati affini.

Il comma 3 dello stesso articolo individua, inoltre, espressamente quale «settore affine» quello delle Aziende aderenti a FEDERCULTURE.

Visto che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione, rispettivamente a carico delle Aziende e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo, si conviene quanto segue:

La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore.

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:

– a carico dell'Azienda: 1%;

– a carico del lavoratore: 1%.

In sede di rinnovo del CCNL le Parti possono modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate.

Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente.

L'Azienda comunica al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico. È, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge.

Per i lavoratori di primo impiego, cioè successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a decorrere dall'1° gennaio 2000.

Per «lavoratori di primo impiego» agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa.

Il Fondo comunica al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'Azienda, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'Azienda e le quote TFR.

La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo ha decorrenza dal 1° gennaio 2000.

Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo Previambiente, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso articolo.

Il presente Accordo è notificato, a cura di FEDERCULTURE, al Fondo Previambiente ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello statuto. Previambiente adotta, quindi, tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa

l'iscrivibilità dei lavoratori e delle Aziende aderenti a FEDERCULTURE e le forme di partecipazione previste dallo statuto.

23/04/2002

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il giorno 23 aprile dell'anno 2002 presso la sede di Federculture, via Cavour, 179/a, si sono incontrati:
La Delegazione trattante di Federculture composta da Roberto Grassi, Antongiulio Bua, Alberto Muzzi, Albino Ruberti, Daniela Piccioni assistita dalla Confservizi nella persona di Pietro Pomaranzi

e

Le OO.SS rappresentate per

- la F.P. CGIL da Laimer Armuzzi, Gianni Pagliarini, Patrizia di Berto, Alfredo Garzi
- la FPS CISL da Rino Tarelli, Marco Lombardo, Velio Alia
- la UIL PA da Gerardo Romano

per il rinnovo della parte economica del CCNL Federculture, la cui validità va dal 01/12/2001 al 30/11/2003

PREMESSO

- che il primo biennio di applicazione del nuovo CCNL Federculture per i dipendenti degli Enti e delle aziende del settore culturale, turistico, sportivo e del tempo libero ha confermato positivamente gli obiettivi di qualificare la gestione e l'organizzazione dei servizi e di valorizzare le risorse umane e professionali come elemento centrale per lo sviluppo del settore
- che in base all'art. 5 del CCNL si deve procedere al rinnovo biennale della parte retributiva per il periodo 1 dicembre 2001 - 30 novembre 2003 e che le Parti, nel rispetto delle distinte responsabilità e funzioni, hanno voluto definire una fase negoziale conclusa con la sottoscrizione presente accordo che prevede incrementi retributivi che tengono conto della differenza percentuale tra inflazione programmata e inflazione reale nel biennio 200/2003
- che sarà necessario definire azioni congiunte per estendere l'applicazione del CCNL Federculture quale contratto di riferimento per le imprese ed i soggetti gestori dei servizi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali evitando i rischi di ulteriore segmentazione del mercato del lavoro del settore
- che dovranno essere concertate azioni per realizzare le Carte dei servizi; l'applicazione di standard di qualità; la definizione di Contratti di servizio quali strumenti di regolazione, efficienza, trasparenza verso i cittadini e i lavoratori

09/11/1999

Art. 67 - Previdenza complementare

Le parti si danno atto che la previdenza complementare può rappresentare uno strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, contribuendo a sostenere il livello di vita acquisito dal lavoratore nel periodo attivo.

A tal fine, preso atto delle normative in essere e dello scenario in evoluzione in materia previdenziale, le parti convengono di dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare.

Con l'intento di riferire questo Fondo a una massa critica di lavoratori, la più ampia possibile, in grado di dare risultati di maggior interesse per i dipendenti, si conviene di aderire al Fondo, già presente nell'ambito del sistema della CONF SERVIZI CISEL, denominato Fondo nazionale di previdenza complementare "PREVIAMBIENTE", costituito con atto 18.6.98, presso lo studio notarile Atlante-Cerasi rep. n. 8194.

Tale Fondo è regolato da un apposito statuto che, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, comma 6, D.lgs. n. 124/93 con delibera 4.11.98.

Il predetto statuto, all'art. 3, prevede che, oltre ai lavoratori e alle imprese del settore ambientale, possono essere altresì associati lavoratori ed aziende di settori convenzionalmente denominati affini.

Il comma 3 dello stesso articolo individua, inoltre, espressamente quale "settore affine" quello delle aziende aderenti a FEDERCULTURE.

Visto che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione, rispettivamente a carico delle aziende e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo, si conviene quanto segue:

La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore.

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:

- a carico dell'azienda: 1%
- a carico del lavoratore: 1%

In sede di rinnovo del CCNL le parti possono modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate.

Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente .

L'azienda comunica al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.

È, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere e in detrazione dell'accantonamento di legge.

Per i lavoratori di 1° impiego, cioè successivo al 28.4.93, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a decorrere dall'1.1.00.

Per "lavoratori di 1° impiego" agli effetti del comma precedente, s'intendono i lavoratori privi, al 28.4.93, di una posizione assicurativa.

Il Fondo comunica al lavoratore, almeno 1 volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'azienda, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'azienda e le quote TFR.

La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo ha decorrenza dall'1.1.00.

Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto del Fondo PREVIAMBIENTE, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso articolo.

Il presente accordo è notificato, a cura di FEDERCULTURE, al Fondo PREVIAMBIENTE ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto.

PREVIAMBIENTE adotta, quindi, tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e delle aziende aderenti a FEDERCULTURE e le forme di partecipazione previste dallo Statuto .
